

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RAGUSA

Estratto dal Registro delle Deliberazioni

Deliberazione n. 21 del 20 febbraio 2012

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di febbraio alle ore 9,30 nella Sede della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ragusa, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta Camerale.

Presiede il sig. Sandro Maria Gambuzza Presidente

e sono presenti altresì:

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Giovanni Brancati | - | “ |
| <input type="checkbox"/> Angelo Chessari | - | “ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giuseppe Drago | - | “ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Giuseppe Grassia | - | “ |

Assenti giustificati: Chessari Angelo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: Silvestro Iabichella

Assiste il Dott. Carmelo Arezzo, Segretario Generale dell'Ente.

Si dà atto della verifica del numero legale dei presenti al momento della assunzione della presente delibera.

(OMISSIS)

Deliberazione n. 21

OGGETTO: DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 1/2006 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO – PROPOSTA DI MODIFICA

Riferisce il presidente che da parte di alcune imprese della provincia, direttamente o tramite il proprio consulente, è stato fatto presente che la applicazione puntuale della normativa regolamentare che afferisce al sistema sanzionatorio collegato con le violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Ragusa comporta, in taluni casi, un incongruo ingiustificato carico sanzionatorio a fronte del mancato versamento di somme residuali di minimo importo entro i termini, in particolare quelli collegati con il previsto mese decorrente dalla prima scadenza prevista per i versamenti erariali, compreso il diritto annuale di competenza delle imprese, a fronte di effettuati versamenti parziali del dovuto. Aggiunge il presidente che il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso in tali circostanze non facilita l'impresa debitrice ed anzi a volte comporta un maggior onere a carico della stessa. Appare pertanto opportuno che si avvii una verifica delle norme regolamentari in atto vigenti per acquisire informazioni utili ad eventuali modifiche delle stesse.

- Sentita la relazione del presidente;
- Sentita la relazione del Segretario Generale che sottolinea come da parte dell'ufficio competente venga puntualmente applicato in modo incontestabile e giuridicamente ineccepibile il regolamento che in materia la Camera di Commercio, sulla scorta degli schemi tipo predisposti dall'Unioncamere di concerto con il competente Ministero, ha a suo tempo adottato e che le fattispecie oggetto delle osservazioni di alcune imprese, peraltro in pochissimi casi residuali, è stata già oggetto di valutazione e di puntualizzazione da parte delle circolari ministeriali che hanno confermato la correttezza del comportamento tenuto dalle Camere di Commercio compreso quella di Ragusa;
- Ritenuto comunque che appare utile un ulteriore approfondimento al fine di individuare eventuali correttivi che possano conciliare le esigenze di equità avanzate dai contribuenti interessati con il rispetto della normativa vigente e dei regolamenti collegati oltre che con le disposizioni ministeriali in materia, anche eventualmente attraverso la formulazione di specifici quesiti da sottoporre al competente Ministero dello Sviluppo Economico;
- Sentito il parere favorevole del Segretario Generale;

la Giunta, dopo ampia discussione, all'unanimità

D E L I B E R A

- 1) di rinviare ogni decisione sull'argomento di che trattasi ad altra riunione di giunta;
- 2) di incaricare e la Segreteria Generale e la competente Area della Camera per verificare la possibilità di eventuali proposte modificative al regolamento in oggetto tese a realizzare la

più equa e funzionale gestione della materia relativa alle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni al diritto annuale.

(OMISSIS)